

Principi operativi delle Commissioni delle finanze delle Camere federali

Adottati dalle Commissioni delle finanze il 26 giugno 2025.

Nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti, le Commissioni delle finanze adottano il seguente regolamento al quale, se necessario, è possibile derogare solo se deciso dalla maggioranza di ciascuna delle Commissioni delle finanze.

1 Disposizioni generali

1.1 Nomina e composizione

Analogamente alle altre commissioni parlamentari, i membri delle Commissioni delle finanze, i presidenti e i vicepresidenti sono nominati dal rispettivo Ufficio¹.

1.2 Durata del mandato e supplenza

I membri sono nominati per un quadriennio².

Un membro della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale può farsi sostituire a una seduta di commissione o di sottocommissione da un altro membro del proprio gruppo parlamentare. Il gruppo parlamentare designa il supplente³.

Un membro della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati può farsi sostituire da un altro membro dello stesso gruppo parlamentare. Per una seduta di sottocommissione può farsi sostituire solo da un altro membro della Commissione plenaria⁴.

La segreteria del gruppo parlamentare comunica senza indugio alla segreteria della Commissione il supplente.

1.3 Sedute

Normalmente le Commissioni delle finanze tengono a Berna otto sedute ordinarie all'anno (due per trimestre). Le date e la durata delle sedute delle Commissioni sono fissate dagli uffici dell'Assemblea federale. A seconda dell'agenda e del numero di affari all'ordine del giorno il presidente può decidere di annullare, abbreviare o prolungare una seduta. Le sedute durano di regola da uno a tre giorni.

I presidenti delle Commissioni delle finanze possono prevedere sedute supplementari.

¹ Art. 43 cpv. 1 legge sul Parlamento (LParl).

² Cfr. art. 17 cpv. 1 regolamento del Consiglio nazionale (RCN); art. 13 cpv. 1 regolamento del Consiglio degli Stati (RCS).

³ Cfr. art. 18 RCN.

⁴ Cfr. art. 14 RCS.

In una delle otto sedute ordinarie le due Commissioni delle finanze si riuniscono congiuntamente nel quadro di un seminario della durata di un giorno. Il seminario serve ad approfondire un tema di politica finanziaria ed è diretto in alternanza dal presidente di una delle due Commissioni. Ha luogo di regola nel Cantone di residenza del presidente incaricato della direzione. Durante il secondo giorno le Commissioni trattano affari correnti comuni a entrambe le Commissioni. Se necessario si programma un terzo giorno di seduta a Berna.

Al fine di garantire uno svolgimento efficace delle sedute della Commissione, il presidente può convocare una seduta con i capigruppo per discutere in anticipo argomenti importanti per il lavoro della Commissione.

1.4 Organizzazione in sottocommissioni

Le Commissioni delle finanze dispongono di sottocommissioni permanenti con competenze ben definite. Ogni sottocommissione è diretta da un presidente. Quest'ultimo pianifica e dirige i lavori della sottocommissione e rappresenta la stessa verso l'esterno.

Le date delle sedute delle sottocommissioni sono fissate dalla segreteria delle Commissioni tenendo conto delle esigenze relative alle procedure delle Commissioni e, per quanto possibile, dell'agenda parlamentare dei membri.

Ogni Commissione ha le seguenti sottocommissioni:

- sottocommissione 1: autorità e tribunali / Dipartimento delle finanze;
- sottocommissione 2: Dipartimento degli affari esteri / Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca;
- sottocommissione 3: Dipartimento dell'interno / Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
- sottocommissione 4: Dipartimento di giustizia e polizia / Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

1.5 Mandato delle sottocommissioni

Le sottocommissioni operano su mandato delle Commissioni. Se, per ragioni di tempo, è impossibilitata a decidere, la Commissione può attribuire eccezionalmente alle sottocommissioni la competenza di rivolgersi direttamente ad altri organi politici.

Il compito principale delle sottocommissioni è l'esame preliminare del preventivo, delle aggiunte al preventivo, della pianificazione finanziaria e del consuntivo, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza. Nei limiti delle proprie competenze, esercitano altresì l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria secondo l'articolo 26 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 50 capoverso 1 della legge sul Parlamento (LParl)⁵.

Ogni sottocommissione può svolgere annualmente una visita informativa. Le visite informative servono ad approfondire temi specifici relativi a una determinata unità amministrativa della Confederazione o a un'altra unità di cui all'articolo 8 della legge sul Controllo delle finanze (LCF) rientrante nel settore di competenza della sottocommissione. Se necessario, le sottocommissioni possono svolgere anche più visite informative.

⁵ Art. 26 cpv. 2 e art. 50 cpv. 1 LParl.

Le Commissioni delle finanze possono incaricare le sottocommissioni di esaminare in via preliminare anche altri affari, per esempio quelli trattati nell'ambito di una procedura di corapporto⁶.

1.6 Costituzione delle sottocommissioni

I membri e i presidenti delle sottocommissioni sono nominati dalla competente Commissione plenaria. Ogni membro della Commissione è membro soltanto di una sottocommissione.

I membri di una sottocommissione sono nominati per un quadriennio.

Alla nomina dei membri delle sottocommissioni si applicano i seguenti principi:

i seggi nelle sottocommissioni sono di regola attribuiti ai partiti secondo la forza numerica dei gruppi parlamentari; questi si accordano sulla rappresentanza nelle sottocommissioni;

nelle sottocommissioni ogni gruppo parlamentare riceve in proporzione tanti seggi quanti ne ha nella Commissione della rispettiva Camera;

i gruppi parlamentari provvedono affinché un partito non sia sovrarappresentato nelle sottocommissioni competenti per un dipartimento il cui capo appartiene al medesimo partito. Fa stato la ripartizione dei dipartimenti ai consiglieri federali al momento in cui la Commissione provvede alle nomine.

1.7 Ricusazione

Nell'esercizio dell'alta vigilanza secondo l'articolo 26 LParl, i membri delle Commissioni delle finanze si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi. La difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione.

Nei casi controversi le Commissioni decidono definitivamente sulla ricusazione dopo aver sentito il membro interessato⁷.

2 Mandato e compiti delle Commissioni delle finanze

2.1 Mandato delle Commissioni delle finanze

Le Commissioni delle finanze esercitano, su incarico dell'Assemblea federale, l'alta vigilanza sull'intera gestione finanziaria della Confederazione secondo l'articolo 26 capoversi 2 e 3 LParl.

Secondo l'articolo 26 capoverso 2 LParl in combinato disposto con l'articolo 8 capoverso 1 LCF sottostanno all'alta vigilanza delle Commissioni delle finanze:

- le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e le unità amministrative decentralizzate;
- i Servizi del Parlamento;

⁶ Cfr. n. 2.3 dei Principi operativi.

⁷ Art. 11a LParl.

- i beneficiari di indennizzi e di aiuti finanziari;
- gli enti, gli stabilimenti e le organizzazioni indipendentemente dalla loro forma giuridica, a cui la Confederazione ha affidato l'adempimento di compiti pubblici;
- le imprese di cui la Confederazione detiene più del 50 per cento del capitale sociale o azionario;
- i tribunali della Confederazione;
- l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
- l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
- l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.

L'alta vigilanza finanziaria nel settore della protezione dello Stato e delle attività informative è in primo luogo di competenza della Delegazione delle finanze.

2.2 Esame preliminare del preventivo, delle aggiunte al preventivo, della pianificazione finanziaria e del consuntivo

Le Commissioni delle finanze esaminano preliminarmente a destinazione dell'Assemblea federale il preventivo della Confederazione, comprese le relative aggiunte, la pianificazione finanziaria e il consuntivo secondo l'articolo 142 capoverso 1 LParl.

Il Consiglio federale informa le Commissioni delle finanze sulle proprie istruzioni per l'allestimento del preventivo e della pianificazione finanziari. Trasmette all'Assemblea federale il disegno di preventivo al più tardi a fine agosto⁸.

Le Commissioni delle finanze esaminano il preventivo, il consuntivo, le aggiunte al preventivo e la pianificazione finanziaria avvalendosi di relatori. Il relatore si occupa approfonditamente dell'unità amministrativa, dell'autorità o del tribunale ad esso attribuito. Ogni relatore dispone di un supplente che in sua assenza si fa carico dei suoi compiti e delle sue unità amministrative.

L'esame preliminare di crediti urgenti secondo gli articoli 28 e 34 della legge sulle finanze della Confederazione (LFC) [anticipi] è riservato alla Delegazione delle finanze

2.3 Corapporti delle Commissioni delle finanze

Le Commissioni delle finanze possono presentare un rapporto alla commissione incaricata dell'esame preliminare di un progetto di atto legislativo, se questo riveste importanza sotto il profilo della politica finanziaria o se, sotto detto profilo, ricade nel loro settore di competenza.

Su proposta del presidente, le Commissioni delle finanze decidono per quali progetti intendono presentare un corapporto.

Sulla base dei disegni di atti legislativi annunciati dal Consiglio federale, le Commissioni delle finanze segnalano agli Uffici delle due Camere i progetti che per l'importanza sotto il profilo della politica finanziaria andrebbero loro sottoposti per corapporto secondo l'articolo 50 capoversi 2 e 3 LParl. Inoltre, in virtù dell'articolo 50 capoverso 3 LParl, le Commissioni delle finanze sono invitate a presentare un corapporto in merito ai disegni di crediti d'impegno e

⁸ Cfr. art. 142 cpv. 1 lett. a e b LParl e art. 29 LFC.

limiti di spesa che non sono loro attribuiti per esame preliminare. Per difendere le loro proposte nelle Camere hanno gli stessi diritti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

Le Commissioni delle finanze impostano la procedura di corapporto fondandosi sui seguenti principi:

- a. se le previste ripercussioni finanziarie di un progetto superano i 50 milioni di franchi per spese ricorrenti e i 200 milioni di franchi per spese uniche, il progetto è di regola trattato dalle Commissioni delle finanze;
- b. il presidente della Commissione delle finanze interessata decide se l'esame di un progetto del Consiglio federale debba precedere o seguire l'esame della commissione competente;
- c. il presidente della Commissione delle finanze interessata decide se incaricare una delle sue sottocommissioni di esaminare un progetto in via preliminare;
- d. se un'iniziativa di commissione ha ripercussioni finanziarie significative, le Commissioni delle finanze esprimono il proprio parere in merito anche nel quadro della procedura di consultazione pubblica;
- e. le Commissioni delle finanze sono libere di scegliere su quali aspetti concentrarsi nel quadro del loro esame. In determinati casi, l'esame può limitarsi alla questione dell'entrata entrata in materia o del rinvio;
- f. le proposte delle Commissioni delle finanze devono essere motivate sotto il profilo della politica finanziaria o del diritto in materia di vigilanza finanziaria;
- g. per i pareri all'indirizzo della commissione competente le Commissioni delle finanze dispongono dei seguenti strumenti: documento di proposta con una breve motivazione scritta, corapporto scritto o rendiconto orale (senza proposta);
- h. per i pareri all'indirizzo della propria Camera le Commissioni delle finanze dispongono dei seguenti strumenti: rendiconto orale riportato nel paragramma della Camera (per quel che concerne gli esami di cui all'art. 50 cpv. 3 LParl) e proposta individuale alla Camera;
- i. di regola le proposte delle Commissioni delle finanze sono difese nella Camera soltanto durante la prima deliberazione. In casi motivati è possibile esprimere un parere anche nel quadro della procedura di appianamento delle divergenze;
- j. le proposte delle Commissioni delle finanze sono riportate nel paragramma della Camera e motivate oralmente in aula dalla Commissione delle finanze interessata purché ciò contribuisca alla formazione dell'opinione parlamentare.

2.4 Esame di altri affari

Le Commissioni delle finanze esaminano preliminarmente anche altri affari trasmessi loro dagli Uffici delle due Camere.

Inoltre, possono esaminare di propria iniziativa ulteriori temi rientranti nel campo dell'alta vigilanza o importanti sotto il profilo della politica finanziaria.

3 Obiettivi e criteri

3.1 Obiettivi dei lavori delle Commissioni delle finanze

Con il loro operato, le Commissioni delle finanze promuovono la trasparenza sulla gestione finanziaria della Confederazione e contribuiscono a rafforzare la fiducia nel Consiglio federale, nell'Amministrazione e nei tribunali della Confederazione.

Il loro lavoro concorre inoltre a migliorare la gestione finanziaria, a colmare le lacune riscontrate e a correggere gli errori.

3.2 Criteri dell'alta vigilanza sulla gestione finanziaria

Nell'esercitare l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione secondo l'articolo 26 capoverso 2 LParl, le Commissioni delle finanze si attengono ai criteri di legalità, conformità all'ordinamento vigente, adeguatezza, parsimonia, economicità ed efficacia.

4 Mezzi delle Commissioni delle finanze

4.1 Diritti d'informazione delle Commissioni delle finanze

Alle Commissioni delle finanze spettano i diritti d'informazione di cui agli articoli 150 e 153 LParl.

Le Commissioni delle finanze possono corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali per ottenere da essi qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori (art. 153 cpv. 1 LParl).

Per quanto necessario ai fini dell'esercizio dell'alta vigilanza, esse possono ottenere da persone e servizi d'informazione esterni all'Amministrazione federale informazioni e documenti. Il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 della legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale è applicabile per analogia.

4.2 Sopralluoghi

Le Commissioni e sottocommissioni possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi presso i servizi sottoposti a vigilanza.

4.3 Strumenti parlamentari

Gli strumenti a disposizione delle Commissioni delle finanze sono l'intervento parlamentare (art. 118 segg. LParl) e l'iniziativa parlamentare (art. 107 segg. LParl).

5 Collaborazione con gli altri organi e coordinamento

Le Commissioni delle finanze collaborano con gli altri organi parlamentari e coordinano la loro attività con questi ultimi.

5.1 Delegazione delle finanze

a) Nomina e composizione

Ciascuna delle Commissioni delle finanze nomina tre dei propri commissari nella Delegazione delle finanze delle Camere federali e un supplente permanente per ogni membro.

Nella Commissione delle finanze del Consiglio nazionale è usanza attenersi ai seguenti principi:

la nomina dei rappresentanti della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale nella Delegazione delle finanze ha luogo *mutatis mutandis* conformemente al disciplinamento dell'articolo 15 del regolamento del Consiglio nazionale;

l'attribuzione dei seggi è decisa d'intesa con i gruppi parlamentari;

nella Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati è usanza attribuire i seggi d'intesa con i gruppi parlamentari⁹.

b) Durata del mandato e supplenza

I membri della Delegazione delle finanze e i loro supplenti sono nominati per un quadriennio.

Se un membro è impossibilitato a partecipare a una seduta, il suo supplente lo rappresenta¹⁰.

In caso di seggio vacante, il supplente assume i compiti finché la Commissione interessata ha nominato un nuovo membro.

c) Rapporto e informazione

La Delegazione delle finanze presenta ogni anno, al più tardi in aprile, un rapporto sulla sua attività di vigilanza alle Commissioni delle finanze.

Nel corso del secondo semestre i membri della Delegazione delle finanze presentano oralmente un rapporto intermedio sulle proprie constatazioni importanti alla Commissione delle finanze. Se lo ritiene necessario, nel corso dell'anno la Delegazione delle finanze può presentare rapporti supplementari.

Se intende sottoporre alle Camere proposte o interventi, la Delegazione delle finanze presenta le proprie proposte alle Commissioni delle finanze (art. 51 cpv. 4 LParl).

5.2 Coordinamento con altri organi

La Commissione delle finanze di ogni Camera coordina le proprie attività con quelle delle commissioni della stessa Camera e delle delegazioni.

La segreteria assicura il coordinamento costante con le segreterie delle altre commissioni e delegazioni. In caso di conflitti di competenze decidono i presidenti degli organi interessati.

⁹ Cfr. n. 1 dei Principi operativi della Delegazione delle finanze.

¹⁰ Cfr. n. 1.2 dei Principi operativi della Delegazioni delle finanze.

a) Coordinamento con le Commissioni della gestione

Le Commissioni delle finanze informano la Commissione della gestione della rispettiva Camera sui risultati dell'alta vigilanza finanziaria. Possono tenere sedute congiunte con le Commissioni della gestione¹¹.

b) Coordinamento con le altre commissioni

Le Commissioni delle finanze possono fornire alle altre commissioni indicazioni di natura finanziaria riguardanti l'ambito di competenza di queste ultime.

Le Commissioni delle finanze si coordinano con le commissioni competenti dell'esame preliminare di un progetto per il quale intendono redigere un corapporto al fine di poterlo trasmettere possibilmente prima della deliberazione di dettaglio.

c) Coordinamento con la Delegazione delle finanze

Le Commissioni delle finanze possono chiedere alla Delegazione delle finanze di approfondire questioni che riguardano la gestione finanziaria. Dal canto suo, la Delegazione delle finanze può chiedere alle Commissioni delle finanze di esaminare determinati affari.

La Delegazione delle finanze può sottoporre alle Commissioni delle finanze raccomandazioni o proposte per l'esame del preventivo o del consuntivo.

d) Coordinamento con il Controllo federale delle finanze

Le Commissioni delle finanze possono coinvolgere il Controllo federale delle finanze nelle proprie deliberazioni relative al preventivo e al consuntivo e nella trattazione di singole domande di credito¹². Se lo ritengono necessario, possono coinvolgere il Controllo federale delle finanze anche per altri affari.

Le sottocommissioni possono invitare il Controllo federale delle finanze a partecipare alle visite informative con una rappresentanza.

6 Confidenzialità, tutela del segreto e informazione

6.1 Confidenzialità e tutela del segreto

I membri assicurano la confidenzialità delle deliberazioni delle Commissioni.

Per garantire la tutela del segreto (art. 150 cpv. 3 LParl), le Commissioni adottano provvedimenti adeguati (art. 153 cpv. 7 LParl).

Alla tutela del segreto e alla confidenzialità si applicano le direttive delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze del 2 dicembre 2019.

6.2 Informazione

Le Commissioni plenarie informano l'opinione pubblica sul loro lavoro e sulle loro deliberazioni. Fatta salva una decisione di diverso tenore della Commissione, spetta al presidente informare.

¹¹ Cfr. art. 49 cpv. 3 LParl.

¹² Cfr. art. 7 cpv. 2 LFC.

7 Segreteria

Le Commissioni delle finanze sono sostenute sotto il profilo scientifico e amministrativo dalla segreteria delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

Gli interlocutori della segreteria sono in primo luogo gli organi, secondariamente i presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni e, in terza battuta, i membri delle commissioni e delle sottocommissioni.

Per quanto possibile, la segreteria mette a disposizione il programma e la documentazione relativa agli affari da trattare in una seduta due settimane prima del suo svolgimento.

Per ragioni d'efficienza e di riduzione dei costi la segreteria contribuisce a diminuire il consumo di carta. I verbali delle sedute sono disponibili in formato elettronico, ad eccezione di quelli confidenziali.

Per quanto possibile, la documentazione della segreteria è messa a disposizione in tedesco e francese.

Data dell'entrata in vigore: 27 giugno 2025